

# Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 27 giugno 2002

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999<sup>1</sup> sull'agevolazione doganale secondo l'impiego è modificato come segue:

*Inserimento di una nuova agevolazione doganale*

---

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. 1039	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito <sup>1 2</sup>	3.—

---

1 L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

2 Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, nonché i conigli e il pollame domestico.

---

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° giugno 2002.

27 giugno 2002

Dipartimento federale delle finanze:  
Kaspar Villiger

<sup>1</sup> RS 631.146.31